

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. _____ del _____

Ai Sindaci dei Comuni dell'Isola

Alle Città Metropolitane della Sicilia

Ai Liberi Consorzi della Sicilia

Al Comando del Corpo Forestale

Ai Dipartimenti Regionali

All'ANCI Sicilia

e, p.c. Al Presidente della Regione Siciliana

Ai Prefetti dell'Isola

OGGETTO: *Direttiva ai sensi del R.D. 523/1904.* Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico. Situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali.

TRASMISSIONE

Allegata alla presente, si trasmette la Direttiva in oggetto, pubblicata sul sito di questa Autorità ed inviata in pubblicazione alla GURS.

Si invitano gli Enti e i soggetti istituzionali in indirizzo a darne ampia diffusione e garantirne l'applicazione per gli ambiti di propria competenza.

Il Segretario Generale
SANTORO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Direttiva ai sensi del R.D. 523/1904

Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico.

Situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO** il D.Lgs n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento alla parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO** in particolare, l'art. 63 del D.Lgs n. 152/2006, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:
- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
 - al comma 2 stabilisce che “*Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.*”;
- CONSIDERATO** che l'art. 64 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii., al comma 1 lettera h), ha individuato tra i distretti idrografici il distretto idrografico della Sicilia comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;
- VISTO** l'articolo 3 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia e sono state transitate alla stessa le competenze delle regioni di cui alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 4 del 12/02/2019 di emanazione del Regolamento attuativo dell'art. 3 commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;

- VISTO** il D.P.Reg. n.6 del 4 gennaio 2022 con il quale è stato conferito all'ing. Leonardo Santoro, l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- VISTO** il R.D. n° 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" che individua un complesso di azioni in capo all'autorità competente finalizzate alla corretta gestione del Demanio Fluviale e in particolare, il Capo VII "Polizia delle acque pubbliche" art. 93 che stabilisce che *"nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa"*;
- VISTO** l'art. 7 del D.P.Reg. n° 4/2019 ha disposto che *"L'Autorità di Bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo. Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore"*;
- VISTO** la Delibera di Giunta di Governo con n. 446 del 22/10/2020 e la successiva Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n 18 del 02/12/2020 con le quali sono state apprezzate ed emanate le *"Linee guida per l'espletamento dell'attività di polizia idraulica"*;
- VISTO** il DPCM 29/09/1998 che classifica le aree, interessate da corsi d'acqua o prossime agli stessi, periodicamente interessate da fenomeni di inondazione;
- CONSIDERATO** che il regime normativo contenuto nel Regio Decreto definisce un insieme di attività, azioni e prescrizioni, in capo a diversi soggetti finalizzata al *buon regime delle acque pubbliche*;
- VISTO** il Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino n. 119 del 09.05.2022, pubblicato sulla Parte I della GURS n. 22 del 20.05.2022, con il quale sono state approvate le *"Direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 09/AdB del 06.05.2021, pubblicato sulla Parte I della G.U.R.S n. 22 del 21.05.2021, con il quale sono state approvate le modifiche alla *Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana – redatta nel 2004*, di seguito *"Relazione Generale"*;
- VISTO** il D.P.C.M. 1 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il *"Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) - Secondo ciclo di Gestione - 1° Aggiornamento"*;
- RILEVATO** che la presenza di manufatti in alveo non autorizzati, costituisce causa concorrente all'accumulo di corpi estranei nei nodi e nelle intersezioni con opere idrauliche del reticolo fluviale, determinando pressioni sugli argini e la loro conseguente rottura, nonché vere e proprie ostruzioni della sezione idraulica che portano ad esondazioni significative;
- TENUTO CONTO** degli esiti dell'incontro, convocato con nota prot. 2758 del 06.02.2023 e tenutosi presso l'Autorità di bacino, al quale sono stati invitati i Prefetti dell'Isola, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani – Sicilia, il Dipartimento Regionale Tecnico, gli Uffici del Genio Civile dell'Isola, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di Governo contro il dissesto idrogeologico, per affrontare il tema della rimozione degli attraversamenti e piste carrabili ricadenti in alvei fluviali ed in aree golenali;

- VISTA** la nota prot. 13310/S04 del 08.03.2023, con la quale, il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha trasmesso gli elenchi provinciali preliminari degli attraversamenti a guado estratti dal GeoDB del CDF-Idro del DRPC Sicilia;
- VISTA** la nota prot. 9697 del 20.04.2023, con la quale si è trasmesso, per condivisione, alle Prefetture dell'Isola, lo schema di documento "***Direttiva ai sensi del R.D. 523/1904. Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico. Situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali***";
- VISTO** il documento definitivo "***Direttiva ai sensi del R.D. 523/1904. Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico. Situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali***" redatto dalla segreteria dell'Autorità di bacino e che fa parte integrante del presente Decreto;
- RITENUTO** necessario esplicitare nel dettaglio le attività vietate nei corsi d'acqua, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "***Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie***", ad oggi ancora vigente e applicato, attraverso la superiore Direttiva che individua un complesso di azioni in capo all'autorità competente finalizzate alla corretta gestione del Demanio Fluviale;
- RITENUTO** necessario approvare il documento "***Direttiva ai sensi del R.D. 523/1904. Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico. Situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali***" redatto dalla segreteria dell'Autorità di bacino e che fa parte integrante del presente Decreto;

Ai sensi delle vigenti disposizioni:

DECRETA

ART.1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato il documento "***Direttiva ai sensi del R.D. 523/1904. Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico. Situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali***", che fa parte integrante del presente Decreto.

ART.2

È fatto obbligo, ai soggetti coinvolti, dalla pubblicazione sulla GURS, il rispetto della Direttiva di cui al precedente ART. 1.

ART.3

Il presente decreto comprensivo di allegato, sarà pubblicato per esteso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n.9, sul sito della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia.

Palermo, li 30/05/2023

L'Istruttore Direttivo
Giuseppe Castrianni

IL SEGRETARIO GENERALE
SANTORO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANAPRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

DIRETTIVA AI SENSI DEL R.D. 523/1904

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

SITUAZIONI DI RISCHIO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ DERIVANTI DALLA PRESENZA DI PISTE E GUADI ALL'INTERNO DI ALVEI E AREE GOLENALI

1. PREMESSA

La presente Direttiva esplicita nel dettaglio le attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico da attuare, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e derivante dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali.

Opere, queste, vietate dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”, che individua un complesso di azioni finalizzate alla corretta gestione del Demanio Fluviale, alla sua salvaguardia e tutela.

Gli evidenti effetti degli attuali mutamenti climatici ed il conseguente regime di piogge che ne deriva hanno aggravato gli effetti di fenomeni di piena dei corsi d'acqua che passano, repentinamente, da regimi di magra a regimi di piena straordinaria anche nel giro di poche ore.

Il fenomeno impone un'attenzione specifica su tutte quelle opere, quali piste, guadi, attraversamenti ed aree destinate ad attività antropiche, poste all'interno di alvei o di aree golenali.

L'accertata presenza di guadi non autorizzati posti all'interno degli alvei fluviali e viabilità locali che attraversano impropriamente i corsi d'acqua, espone la popolazione coinvolta a gravissimi rischi per la propria incolumità.

Tali improprie viabilità, infatti, spesso caratterizzate da pavimentazioni impermeabili e talvolta corredate da impianti di illuminazione stradale, guardrail, etc., inducono la popolazione, al transito, esponendola, così, a gravissimi pericoli, in caso di piene fluviali anche non rilevanti.

Pertanto, il mantenimento e/o l'utilizzo di tali improprie viabilità in alveo, determina:

- induzione all'utilizzo di viabilità improprie e conseguente grave esposizione a rischi;
- creazione di ostacolo al regolare deflusso delle acque fluviali;
- occupazione abusiva di sedimenti del demanio idrico fluviale.

L'art. 7 del D.P. Reg. n° 4/2019 ha individuato l'Autorità di Bacino quale soggetto competente in materia e disposto che “*L'Autorità di Bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo. Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore.*”

Sulla materia, questa Autorità di Bacino aveva già dato prime indicazioni, a tutti i Comuni dell'Isola, con nota del Segretario Generale prot. n. 12462 del 24/09/2020 che qui si intende richiamata.

Tali viabilità in alveo, devono essere immediatamente rimosse, a cura e spese dei soggetti pubblici e privati individuati quali responsabili della loro realizzazione, mantenimento ed uso improprio.

La presente Direttiva, pertanto, richiama i relativi dettami normativi e dispone all'accertamento delle relative responsabilità e le modalità di individuazione ed eliminazione di tali improprie e pericolosissime viabilità in alveo,

2. IL REGIME NORMATIVO DETTATO DAL R.D. 523/1904 E DA SPECIFICHE NORME DI SETTORE

I contenuti normativi del R.D. 523/1904 *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”* individuano un complesso di azioni, oggi in capo all'Autorità di Bacino, finalizzate alla corretta gestione del Demanio Fluviale.

In particolare, al Capo VII *“Polizia delle acque pubbliche”*:

- **l'art. 93** stabilisce che **“Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.”**
- l'art. 94 stabilisce che **“Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto (oggi dall'Autorità di Bacino), sentiti gli interessati.”**

Al fine di una corretta e univoca applicazione dei disposti del citato Capo VII del R.D. 523/1904 si premette che con **Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 del 09/05/2022**, sono state approvate le **“Direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904”**, che qui si intendono integralmente riportate, i cui contenuti esplicitano in modo chiaro e univoco, le metodologie per la individuazione delle aree di pertinenza di corsi d'acqua pubblica sulle quali sono regolamentate o inibite attività antropiche e di modifica del suolo quali la costruzione di opere, le piantumazioni e i movimenti di terra.

3. ATTIVITÀ VIETATE

Con riferimento ai contenuti della presente direttiva (piste e guadi all'interno degli alvei), ai sensi dell'**art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523**, sono **lavori ed atti vietati in modo assoluto** sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti.

4. ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E/O A CONDIZIONI

Con riferimento ai contenuti della presente direttiva (piste e guadi all'interno degli alvei), ai sensi dell'**art. 97 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523**, non si possono eseguire se non con speciale permesso dell'Autorità di Bacino e sotto l'osservanza delle condizioni imposte:

“e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;”

Si ricorda altresì che tutte le opere di attraversamento di alvei di corsi d'acqua pubblica, siano essi ponti o tombini, devono essere realizzate secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore e più precisamente:

- capitolo 5.1.2.3 (Compatibilità Idraulica) delle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17/01/2018 e al capitolo C5.1.2.3 (Compatibilità Idraulica) della Circolare 21/01/2019, n. 7 del Consiglio Superiore Lavori Pubblici;
- **“Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti”** redatte ai sensi dell'art.

7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA e approvate con Decreto dell'Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022;

- “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombature e coperture dei corsi d’acqua*” redatte ai sensi dell’art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA e approvate con Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n° 72 del 29/03/2022.

Per le opere in argomento, progettate e dimensionate in relazione ai contenuti delle norme sopra elencate, dovrà essere richiesto, all’Autorità di Bacino, il rilascio della Autorizzazione Idraulica Unica.

La presenza di manufatti in alveo non autorizzati costituisce causa concorrente all’accumulo di corpi estranei nei nodi e nelle intersezioni con opere idrauliche del reticolo fluviale, determinando pressioni sugli argini e la loro conseguente rottura, nonché vere e proprie ostruzioni della sezione idraulica che portano ad esondazioni significative.

Ci si riferisce specificatamente all’esistenza di piste all’interno degli alvei e di guadi che ne consentono l’attraversamento a raso.

Molteplici sono infatti i casi in cui è stata rilevata, all’interno di alvei e/o zone golenali, l’esistenza di vie di accesso ad aree in cui si esercitano attività agricole e/o ad insediamenti lavorativi e/o a civili abitazioni. Si tratta sia di piste in terra battuta che di vere e proprie strade, tutte percorribili da mezzi meccanici e che spesso costituiscono uniche vie di accesso ai citati insediamenti.

Tali opere, che sono state negli anni realizzate, costituiscono violazione alle disposizioni che il citato R.D. n° 523/1904 detta in ordine alle attività consentite o meno in prossimità di alvei e zone golenali e alle distanze che da questi, ciascun manufatto deve rispettare. Spesso, le stesse, ricadono all’interno di aree di proprietà del demanio idrico fluviale e la loro realizzazione ha provocato la dismissione degli argini originari e il restringimento degli alvei dei corsi d’acqua interessati costringendo le acque a scorrere in porzioni limitate degli stessi.

I così detti “guadi”, sono spesso rinvenibili in corrispondenza di corsi d’acqua a regime torrentizio (tipico della maggioranza di corsi d’acqua della nostra regione) che rimangono asciutti in buona parte dell’anno ma sono sommersi dalle acque in occasione del transito di portate idriche susseguente ad eventi piovosi. In definitiva, l’esistenza e l’utilizzo di tali opere fa sì che le aree dalle stesse interessate siano oggi sede di particolare rischio per la pubblica e privata incolumità.

Inoltre, l’improprio invito ad attraversare a guado un corso d’acqua, specie se in prosecuzione di viabilità comunali, oltre che costituire occupazione abusiva di Demanio idrico, configura situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

I conseguenti danni a persone o cose trascinate dalla corrente idraulica, sono ascrivibili esclusivamente al soggetto che ha realizzato e mantenuto nel tempo l’uso dell’impropria viabilità in alveo.

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

- considerato che non è ammissibile l’utilizzo degli alvei dei corsi d’acqua e delle aree golenali per la realizzazione di vie d’accesso o di guadi;
- considerato che le aree di alvei e golene sono destinate esclusivamente al deflusso delle acque;
- ritenuto che l’accesso alle proprietà limitrofe ai corsi d’acqua o ad aree comunque vicine deve avvenire in condizioni di sicurezza idraulica tramite attraversamenti all’uopo autorizzati;

- 1) **I Comuni**, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza e controllo del territorio, dovranno:
 - **accertare** l’esistenza o meno, nel territorio di propria competenza, di infrastrutture di tipologia ascrivibile a quelle in precedenza descritte, comunicando gli esiti di tali accertamenti a questa Autorità di Bacino specificando, con relazione e planimetrie, la posizione, le caratteristiche e la finalità cui dette infrastrutture assolvono;
 - **accertare** l’identità dei soggetti che hanno realizzato i manufatti come sopra riscontrati e darne comunicazione a questa Autorità di Bacino;
 - **provvedere** a trasmettere a questa Autorità di Bacino, qualora siano essi stessi responsabili della realizzazione e tenuta delle predette opere, eventuali autorizzazioni ottenute, ai sensi del R.D. 523/1904, per la loro costruzione e mantenimento;

- **adottare** sistemi di allarme e/o di avviso (cartellonistica, semafori, sirene, ecc.) che imbisecano l'utilizzo delle infrastrutture in argomento (piste e guadi) in caso di previsioni meteo che portino alla emanazione di allerta gialla o arancione o rossa (dell'adozione di tali misure dovrà esserne data comunicazione anche a questa Autorità di Bacino ed alla Prefettura territorialmente competente);
- 2) **Il Corpo Forestale della Regione Siciliana**, qualora nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e controllo del territorio, accerti la presenza dei manufatti in alveo, come sopra descritti, avrà cura di comunicare la loro localizzazione, all'Autorità di Bacino ed al Comune territorialmente competente;
- 3) **L'Autorità di Bacino**, nell'ambito delle proprie attività di Polizia Idraulica:
- **provvederà**, all'accertamento delle violazioni dei divieti in premessa elencati trasmettendo gli esiti all'Autorità Giudiziaria competente per i rilievi penali di competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 378 dell'allegato "F" alla L. 20/03/1865 n. 2248 e dell'art. 1 del R.D. 19/11/1921 n. 1688;
 - **emetterà** apposite ordinanze di rimozione e ripristino dei luoghi nei confronti dei soggetti che hanno realizzato i manufatti e le opere in difformità al R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e alle altre norme di settore;
 - **procederà** alla rimozione in danno, delle opere di cui si è disposta l'ordinanza, qualora non provvedano nei tempi statuiti dalla stessa, i soggetti che le hanno realizzate o nel caso in cui non venga accertata la titolarità della loro realizzazione.

Nei tratti di alveo in cui persistono situazioni di rischio per la pubblica incolumità, compete, tra l'altro, al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

- la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico;
- l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

In caso di omissione, da parte dei Comuni, alle disposizioni sopra riportate, le conseguenze civili e penali per eventuali danni a cose e persone, determinati dal mancato o impedito deflusso delle acque a causa della presenza in alveo delle infrastrutture di che trattasi, saranno imputate a carico degli stessi.

Nel caso in cui i soggetti privati come sopra individuati non dovessero provvedere alla rimozione delle opere in alveo a seguito di ordinanza dell'Autorità di Bacino, le conseguenze civili e penali per eventuali danni a cose e persone, determinati dal mancato deflusso delle acque a causa della presenza in alveo delle infrastrutture di che trattasi, saranno imputati agli stessi.

Come già disposto con la citata nota di questa Autorità di bacino prot. n. 12462 del 24/09/2020, si invitano i Comuni interessati dalle opere in argomento ad avviare, sin d'ora, le procedure necessarie per la realizzazione di eventuali opere alternative quali:

- spostamento delle piste e delle strade oggi esistenti in aree poste al di fuori del demanio idrico fluviale e che comunque garantiscano condizioni di sicurezza idraulica;
- eliminazione degli attraversamenti a guado e loro sostituzione con opere di attraversamento da realizzare nel rispetto delle vigenti norme di settore;
- programmazione e realizzazione di nuove opere di attraversamento dei corsi d'acqua.

Il Segretario Generale
SANTORO

Si trasmette Direttiva di cui all'oggetto